

LOTTO 4 – CIG A0169B9196
Capitolato tecnico dell'assicurazione DI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
DIPENDENTI (R.C.T./R.C.O.)

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.
Via T. Galimberti 10/A - BIELLA (BI)
P.IVA/C.F. 02132350022

Durata del contratto
Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2024
(con facoltà di proroga fino alle 24.00 del 31/12/2025)

Massimale R.C.T. : € 5.000.000,00 - Massimale R.C.O. : € 5.000.000,00

**Calcolo del Premio su base Retribuzioni (come da definizione di polizza).
Stima retribuzioni anno 2023: €. 7.403.998,00**

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 5 Regolazione del premio
- Art. 6 Recesso a seguito di sinistro
- Art. 7 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 9 Oneri fiscali/Cauzione definitiva
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e penali
- Art. 14 Coassicurazione
- Art. 15 Clausola Broker
- Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 Trattamento dei dati
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art. 3 Malattie professionali
- Art. 4 Qualifica di terzo
- Art. 5 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Rischi compresi
- Art. 8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art. 9 Danni a cose consegnate
- Art. 10 Lavori di cui al D.Lgs. 276/2003
- Art. 11 Responsabilità personale
- Art. 12 Validità territoriale
- Art. 13 Gestione danni in franchigia
- Art. 14 Precisazione

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

- Art.1 Massimali
- Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:

- il Contraente: S.E.A.B. S.p.A.;

- tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi gli amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) inclusi lavoratori parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, consiglieri, "lavoratori somministrati", stagisti ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norma di legge)

- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto di S.E.A.B. S.p.A.

Società: l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Broker: L'Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & S.A.S. – con sede in Aosta, Viale Gran San Bernardo 10 - 11100 AOSTA – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale, esistenziale e simili.

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Dipendenti o personale o prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:

a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;

b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, tirocinanti o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri sociali (previdenziali, assicurativi, ecc...) a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) inclusi lavoratori parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, consiglieri, "lavoratori somministrati", stagisti ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norma di legge.

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali di S.E.A.B. o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

Attività: l'esercizio delle attività e competenze, sia attuali che successive, previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture o avvalendosi di appaltatori/subappaltatori; tali attività comprendono la proprietà e/o conduzione di beni/impianti e possono essere svolte direttamente e/o congiuntamente con altre Aziende e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società e/o avvalendosi di terzi.

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'attività principale dell'Assicurato è la seguente:

- Smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani) nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale;
- La raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l'intermediazione dei rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo spazzamento, il lavaggio, la disinfestazione e lo spurgo, la manutenzione e noleggio di veicoli ecologici e delle attrezzature di raccolta;
- La progettazione, la realizzazione e la conduzione in proprio e conto terzi di impianti di stoccaggio e di riciclaggio;
- Gestione delle relative scariche e sfruttamento biogas anche mediante convenzione e/o concessione;
- Raccolta rifiuti porta a porta;
- Servizi di espurghi;
- I servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione;
- Ogni altro servizio di igiene urbana;
- Gestione delle aree a verde;
- Attività di manutenzione delle attrezzature ludiche di arredo in genere trovantisi nelle predette

- aree;
- Esecuzione del servizio di sgombero neve;
 - Officina meccanica e servizi amministrativi;
 - Mensa e ristoro;
 - Servizi diversi a Enti pubblici e privati;
 - Realizzazione e gestione di impianti funzionali alle attività;
 - Le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti alle attività principali svolte per conto di Enti pubblici o privati, nulla escluso né eccettuato, comprese le attività e i servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di tali nuove attività da parte degli Organi deliberativi;

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Ove sia ritenuto conveniente e qualora ciò sia consentito in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la proroga del servizio, per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 120, comma

10, del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche in corso. La richiesta è formulata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

Inoltre, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, si intende operante quanto previsto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 120 giorni.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto eventualmente diversamente normato d'apposita clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive e, inoltre, qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare,

con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica, telefax o simili) indirizzata al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali/Cauzione definitiva

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

All'Impresa Assicuratrice, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere prestata nelle forme di cui all'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ed è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 previste per la garanzia provvisoria. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva prestata, la stessa dovrà essere automaticamente reintegrata dall'Impresa Assicuratrice entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla riduzione stessa.

Art. 10 - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede il Contraente. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione. E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e penali

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- 1) sinistri denunciati;
- 2) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- 3) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- 4) sinistri senza seguito;
- 5) sinistri respinti;
- 6) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo;
- 7) indicazione della garanzia interessata dal sinistro.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata giustificazione.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Impresa Assicuratrice dovrà corrispondere al Contraente una penale di importo pari all'1 per mille del contratto per ogni giorno solare di ritardo. Le penali applicate non possono superare complessivamente il valore del 10% dell'importo del contratto. L'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva. In caso di incapienza della cauzione definitiva, è fatto salva la facoltà del Contraente di ricorrere ai rimedi civilistici ordinari. E' salva altresì la facoltà del Contraente di trattenere l'importo delle penali dal primo premio utile da versare.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà quindi essere svincolata fino al termine del periodo assicurativo e comunque fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 - Coassicurazione/Associazione Temporanea di Imprese/Delega (operante se del caso)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici/associate rimane stabilito che:

- in deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, tutti i coassicurati saranno responsabili *in solido* nei confronti del contraente; la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

Con il presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Compagnia _____ Quota _____% - Delegataria

Compagnia _____ Quota _____%

Compagnia _____ Quota _____%

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla

Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo e-mail o pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della comunicazione.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto

sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) specificato nella procedura di gara.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 17 - Trattamento dei dati

Ai sensi della legge n. 196/2003, del successivo reg.to UE 2016/679 e ss.mm.ii., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società – in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti – che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso, la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, sia direttamente che tramite persone a rapporto convenzionale, tirocinanti, lavoratori somministrati, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche e convenzioni con Associazioni Volontaristiche.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
- 2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione

- obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al punto 1 che precede;
- 3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000;
 - 4 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, il personale, i prestatori di lavoro, i lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 ss.mm.ii. soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, nonché la massima esposizione per uno o più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle

lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori e/o tirocinanti e/o lavoratori somministrati del Contraente/Assicurato, salvo per il caso di dolo e colpa grave. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante a S.E.A.B. S.p.A. per legge.

Art. 6 – Esclusioni

A : L'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- a) Da furto
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 7 punto 22;
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 7 punto 20;
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'art. 7 punto 17;
- f) A cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'art. 7 punti 7 e 8 che seguono;
- g) Manutenzione strade pubbliche.

B.: L'Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- a) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- b) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- c) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- d) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- e) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per

controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;

- f) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM).

Art. 7 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto all'art. 6 - Esclusioni, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) Ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, di autocarri, di ciclomotori e motocicli, di veicoli anche non a motore purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 2) Dalla circolazione, anche su strade pubbliche, di mezzi non iscritti al PRA di proprietà o in uso a S.E.A.B. ed inerenti all'attività dell'assicurato;
- 3) Per danni a terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla L. 990/69.
- 4) Dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
 - a) Di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli anche servo comandati, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
 - b) di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, di impianti, di condutture e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività di S.E.A.B. o a ciò in qualsiasi modo riconducibile, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) Tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - Attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche,
 - Civili abitazioni, uffici;
 - Attività rurali,
 - Attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
- 5) Per l'organizzazione di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, anche presso aziende ed altri Enti;
- 6) Da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione,

- demolizione, subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 7) Per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture e le sedi dell'Assicurato;
 - 8) Per danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali di S.E.A.B. nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
 - 9) Per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
 - 10) Dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
 - 11) Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre/volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge) compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
 - 12) Per danni:
 - Subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il contraente/Assicurato;
 - Causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
 - 13) Per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, di vigilanza e pubblica sicurezza, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
 - 14) Per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
 - 15) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. 195/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e del successivo reg.to UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

- 16) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato;
- 17) L'assicurazione vale anche in caso di Inquinamento accidentale. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi causati da inquinamento dell'ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale ed improvviso derivante dall'attività descritta in polizza, compreso lo smercio dei prodotti entro i limiti territoriali previsti in polizza. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di "Responsabilità civile verso terzi" e comunque con il massimo di € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.
- La garanzia comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dell'assicurato per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell'inquinamento. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.
- Sono compresi nell'assicurazione anche i danni cagionati a terzi in conseguenza di:
- morte e lesioni personali;
 - danneggiamenti diretti e materiali a cose o animali;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell'ambiente interessato.
- 18) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
- 19) Per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;
- 20) Per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
- 21) Dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti e/o Amministratori;
- 22) Per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (compresi gli infissi), nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
- 23) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- 24) Per danni provocati a Terzi da ditte e/o persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato ma della cui opera questi si avvale nell'esercizio della propria attività. Sono altresì compresi i danni sofferti dalle medesime persone per responsabilità della contraente;

- 25) Per danni avvenuti in ogni luogo ove la contraente svolge la propria attività o sia presente la sua organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento, collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento impianti.
- 26) Dall'esercizio e/o proprietà di impianti sportivi e ricreativi, giardini, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio, cimiteri e relativi servizi cimiteriali; Per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- 27) Per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo di tutte le strutture e infrastrutture nonché mezzi meccanici di sollevamento, macchinari, macchine operatrici in genere, sgombraneve, carrelli operatori nonché veicoli, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare; la garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
- 28) Premesso che: il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, lavoratori somministrati, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
- 29) Per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
- 30) Da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati da S.E.A.B., ai sensi della legge n. 451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'Assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'Assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso, la garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO;
- 31) In relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
- 32) In relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;

- 33) Per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
- 34) In relazione all'impiego di stagisti, tirocinanti e lavoratori somministrati, operanti presso le sedi dell'Assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali
- 35) Dalla gestione di isole ecologiche, ecocentri, nonché da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere. La garanzia comprende inoltre la responsabilità derivante: dal rischio statico di tutti i contenitori di proprietà od in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private, compresi i danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi, nonché i danni subiti dagli autoveicoli in sosta nell'ambito della movimentazione dei cassonetti, ivi compreso il ricorso terzi da incendio, nonché i danni procurati a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori assicurati. Dalla proprietà e uso, di veicoli a propulsione muscolare, velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
- 36) La garanzia si intende estesa, durante il periodo invernale, alla raccolta rifiuti prodotti nelle baite e nei locali situati sulle piste da sci con uso di motoslitte o gatto delle nevi, fermo restando che deve ritenersi escluso qualsiasi danno collegato alla circolazione dei mezzi usati per lo svolgimento del servizio.
- 37) Garanzia utenti dei servizi di raccolta Porta a Porta: la garanzia è operativa anche in caso di responsabilità civile derivante agli utenti per i quali la Contraente gestisce la raccolta differenziata "porta a porta", limitatamente al possesso ed alla movimentazione dei cassonetti di proprietà della Contraente. La garanzia è operativa anche nel caso di colpa grave degli assicurati. Restano esclusi i danni cagionati conseguenti a dolo dell'assicurato. Tale garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia prevista nella sezione "Massimali – Franchigie - Scoperti".
- 38) Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga all'art. 6 sez A) lettera a) che precede;
- 39) Da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
- 40) Da uso e conduzione di ogni bene mobile o impianto o attrezzatura, di proprietà e non, utilizzata nello svolgimento delle attività dall'Assicurato;
- 41) Dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 42) Per i servizi di pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con

esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;

- 43) Per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- 44) Dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza di S.E.A.B.

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici (con l'assenso del Contraente) ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

Art. 9 – Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 10 – Lavoratori di cui al D.Lgs 15.06.2015, n. 81 (già D.Lgs. 276/2003)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, dei quali lo stesso Assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione. Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D.Lgs 81/2015 (già D.Lgs. 276/2003) dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società.

Art. 11 – Responsabilità personale

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 12 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 13 - Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie. Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza. A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia. L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 14 Precisazione

Ai fini della garanzia RCT, d'accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato unicamente i sinistri per i quali pervengano richieste di risarcimento danni. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti altri eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. Qualora la stessa pervenga fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, la Compagnia si impegna a prendere comunque in carico il sinistro.

SEZIONE 4 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 unico per ogni sinistro e periodo assicurativo

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 unico per sinistro e periodo assicurativo

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1 della presente sezione, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Franchigia fissa per danni a cose e persone, salvo ove previste franchigie differenti	I massimali RCT/O di polizza	€ 250,00
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Malattie Professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00

Danni da Furto	€ 5.000,00 per danneggiato, massimo 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro
R.C. Fabbricati	€ 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia fissa di € 100,00 per sinistro.
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00